

STATUTO

UBUNTU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA SANDRO
PERTINI 16/18

Numero REA: VT - 206753

Codice fiscale: 02445240563

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

	stesso non si renda obbligatorio.	
	ARTICOLO 8	
	Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni	
	anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2024.	
	ARTICOLO 9	
	Le spese del presente atto e dipendenti tutte, determinate in	
	approssimativi euro 1.600,00 comprensive dell'imposta di re-	
	gistro ed accessori, dei diritti del Registro delle Imprese,	
	degli onorari e diritti notarili, nonché ogni altra spesa per	
	la costituzione della società cooperativa, sono a carico del-	
	la società stessa.	
	ARTICOLO 10	
	La Società Cooperativa viene regolata dai seguenti patti che	
	compongono lo	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Viterbo la Società coo-	
	perativa denominata "UBUNTU Società cooperativa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, sopprimere e modificare con	
	delibera del Consiglio di amministrazione, succursali, agen-	
	zie e rappresentanze anche altrove sia in Italia che all'e-	
	stero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-	

	mune indicato al primo comma.	
	Articolo 2	
	(Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	(Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, attraverso la progettazione e la	
	gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo	
	1, lettera a, della legge 381/91, quali: servizi sociali, as-	
	sistenziali, scolastici di base, sanitari di base, socio edu-	
	cativi, educativi, socio - sanitari, di prevenzione del disa-	
	gio giovanile e sociale, di promozione del benessere comuni-	
	tario, di pre-formazione, orientamento, mediazione e servizi	
	a supporto delle politiche attive del lavoro, formazione pro-	
	fessionale, di attività di studio e ricerca sociale ed ogni	
	altra attività rivolta a tutte le persone bisognose di inter-	
	vento sociale, nel pieno rispetto delle norme di cui alla le-	
	gislazione vigente.	

	La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire le finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del	
	D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112.	
	Un ulteriore scopo che i soci cooperatori intendono persegui-	
	re è quello di ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata e con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene eserci-	
	tata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e	
	dei Regolamenti interni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità, senza fini di speculazione privata.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	contratto a progetto e o collaborazione coordinata non occa-	
	sionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legisla-	
	zione italiana.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	

	peratori.	
	La cooperativa si propone altresì di contribuire allo svilup-	
	po del movimento cooperativo. Perciò la cooperativa aderisce	
	alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione	
	nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giu-	
	ridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territo-	
	riali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazio-	
	ne potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che	
	si propongono iniziative di attività mutualistiche, coopera-	
	tivistiche, di lavoro o di servizio.	
	Art. 4	
	(Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	prioritario, con riferimento ai requisiti ed agli interessi	
	dei soci, l'assunzione di incarichi, appalti, contratti, pub-	
	blici o privati, per la gestione delle attività e dei servizi	
	di cui al precedente art. 3.	
	La cooperativa potrà inoltre fornire servizi innovativi di	
	Tutoring-Mentoring per l'integrazione e la Mediazione Inter-	
	culturale e linguistica di cittadini stranieri, attraverso	
	l'assistenza alla ricerca lavoro, l'assistenza legale all'im-	
	migrazione, l'educazione alla cittadinanza italiana ed euro-	
	pea, la ricerca di alloggio, la formazione professionale,	

6 di 47

	ra italiana e del territorio per favorire l'interscambio so-	
	ciale, culturale e turistico in associazione anche con gli	
	enti locali;	
	- organizzare e/o gestire anche con terzi accreditati corsi	
	di formazione e aggiornamento per favorire l'inclusione lavo-	
	rativa, la qualificazione umana, culturale e professionale,	
	nonché attività di ricerca e di consulenza, inclusi servizi a	
	carattere informativo, di orientamento, finalizzati al mi-	
	glioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative	
	per il tempo libero, la cultura ed il turismo, attività ri-	
	creative e sportive;	
	- favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro con collabo-	
	razioni con imprese di vari settori economici, ad esempio im-	
	prese di pulizie, agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi a privati, imprese, enti pubblici e non stipulando	
	apposite convenzioni;	
	- promuovere attività volte a favorire la conoscenza e la tu-	
	tela dell'ambiente e del territorio, lo sviluppo sostenibile,	
	la cultura del riciclo nelle scuole, nei centri di accoglien-	
	za, nei contesti in cui la cooperativa lavorerà e sul terri-	
	torio attraverso la formazione e l'organizzazione di incontri	
	e percorsi naturali didattici;	
	- Coordinare in associazione con terzi attività transcultura-	
	li connesse alla somministrazione di alimenti e bevande, com-	
	presa l'organizzazione di feste, rinfreschi, ricevimenti, ma-	

	nifestazioni e meetings, in locali propri e altrui, anche con	
	iniziative non a scopo di lucro, per l'importazione, la di-	
	stribuzione e la commercializzazione di prodotti artigianali	
	e di genere alimentare da altri continenti per favorire la	
	transcultura in campo gastronomico/culturale;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione e all'accoglienza dei migranti e	
	delle persone in stato di bisogno, con iniziative al contra-	
	sto del razzismo anche istituzionale e le discriminazioni fi-	
	nalizzate all'integrazione di donne, minori, MSNA, cittadini	
	immigrati, rifugiati e richiedenti asilo;	
	- Realizzare progetti di comunicazione e marketing per pro-	
	muovere lo scopo sociale della cooperativa, compresa la pro-	
	duzione e commercializzazione di gadgets promozionali e arti-	
	coli vari, nonché attività editoriali, di produzione audiovi-	
	siva, diffusione, documentazione, organizzazione di eventi,	
	spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, teatrali e	
	musicali anche in partnership con associazioni culturali, bi-	
	blioteche, emeroteche, videoteche e società pubbliche e pri-	
	vate ed enti della P.A.;	
	- attività di progettazione, organizzazione e gestione di	
	servizi atti al superamento dell'emarginazione, legate a di-	
	screminazioni di genere, diversità, culturali, etniche, di	
	singoli e di gruppi , favorendo buone prassi anche con atti-	

	vità di promozione e sostegno dell'impegno delle istituzioni	
	a favore delle persone deboli e svantaggiate;	
	- attività di fundraising anche con la partecipazione a fiere	
	mercato attraverso la commercializzazione dei prodotti, manu-	
	fatti, produzioni alimentari della cooperativa e dei suoi so-	
	ci;	
	- attività di servizi di qualsiasi genere a privati, multi-	
	servizi, imprese, enti pubblici e non anche stipulando appo-	
	site convenzioni per favorire l'estensione delle proprie at-	
	tività attraverso forme di collaborazione e partecipazione a	
	consorzi, cooperative, fondazioni, società ed a ogni altra	
	organizzazione avente finalità affini ovvero utili al rag-	
	giungimento degli scopi cooperativistici;	
	- promuovere e gestire ricerche, anche finanziate, negli am-	
	biti di competenza.	
	La Cooperativa potrà promuovere e collaborare con tutte le	
	forze sociali, associazioni, enti pubblici e privati che ope-	
	rino in aree similari di intervento della cooperativa; pro-	
	grammare attività commerciali e/o artigianali e/o agricola a	
	fini anche terapeutici, volte alla produzione di beni e/o	
	servizi a favore di soggetti svantaggiati; organizzare conve-	
	gni, stage, seminari, incontri pubblici; promuovere progetti	
	sperimentali.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati, la Coope-	
	rativa può integrare sia in modo permanente, sia secondo con-	

	tingenti opportunità, la propria attività con quella di	
	strutture di Cooperative, Consorzi, Enti e organizzazioni, a-	
	venti scopo e finalità analoghe o complementari cioè anche	
	assumendo partecipazione ai detti enti.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale	
	e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà	
	effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con ap-	
	posito regolamento.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Agli effetti dell'articolo 1, comma quattro del D.Lgs 3 lu-	
	glio 2017 n. 112, la Cooperativa acquisisce di diritto la	
	qualifica di impresa sociale.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti lo-	
	cali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	

	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai	
	medesimi, nonché fra l'altro, solo a titolo esemplificativo:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi eco-	
	nomici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori e qualsiasi altra	
	garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'otteni-	
	mento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa ade-	
	risce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- costruire, acquisire, affittare beni immobili ed attrez-	
	zature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;	
	- compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento	
	dell'oggetto sociale di carattere finanziario ed assicurati-	
	vo, anche prestando garanzie e fidejussioni per i soci;	
	- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla	
	Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e da-	
	gli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi di-	
	sposti da Enti e organismi pubblici e privati, interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	

	Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e con	
	esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi	
	professionali e speciali e di quelle vietate dalle disposi-	
	zioni di legge.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurienn-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azienda-	
	le, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	(Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge, e deve essere conforme a quanto previsto	
	all'art. 2522 del codice civile.	

13 di 47

	ri condizioni economiche e sociali.	
	Possono essere soci gli enti pubblici e privati, le società	
	con o senza personalità giuridica, le associazioni ricono-	
	sciute e non, le persone fisiche che, per la natura dell'at-	
	tività svolta, possano concorrere, stabilmente o temporanea-	
	mente, a favorire il conseguimento degli scopi sociali oppure	
	a svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale.	
	Possono essere soci, inoltre, elementi tecnici ed amministra-	
	tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società, come previsto dalle norme vigenti.	
	Non possono essere soci le persone fisiche, gli enti, le so-	
	cietà e le associazioni che, secondo la valutazione del Con-	
	siglio di amministrazione, esercitino in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della Cooperativa.	
	Articolo 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una cate-	
	goria ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	
	colo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci co-	

	munque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del pre-	
	sente statuto che intendano valutare in modo graduale il pro-	
	prio inserimento nella cooperativa e/o in ragione dell'inten-	
	tesse alla loro formazione.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al mo-	
	mento dell'ammissione e comunque non può superare i termini	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti Amministratori ovvero nel Consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui al-	
	l'art. 2476 comma 2 e 3 del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Tale termine potrà essere ridotto dal Consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine con	
	riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio	
	in corso con riguardo ai rapporti mutualistici.	
	Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla data dello spirare del termine di	

	preavviso anche con riguardo ai rapporti mutualistici.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la società o fomenti dissidi disordini tra i soci.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza del periodo fissa-	
	to al momento della sua ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo il socio appartenente	
	alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai	
	precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano	
	ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di	
	amministrazione nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	

previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei
soci cooperatori.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al
Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-
nere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-
dizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al
limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-
mente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto
previsto nei precedenti punti b), c) ed d) relativi alle per-
sone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-
guenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica
e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la
domanda;

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione illustra, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	Articolo 8	
	(Obblighi e diritti del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione della cooperativa, secondo le e-	
	sigenze di quest'ultima, la propria attività lavorativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta, anche a mano, alla Cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di effettuare i controlli secondo quanto previsto all'art.	
	2476 del codice civile.	
	Tale controllo però non dovrà costituire uno strumento impro-	

	prio di pressione da parte del socio richiedente, né limitare	
	il normale svolgimento dell'attività e potrà avvenire con: -	
	un preavviso di almeno 10 giorni, l'eventuale presenza di un	
	solo consulente di fiducia e alla presenza del Presidente del	
	Cda o suo delegato; - negli orari di accesso alla documenta-	
	zione contabile stabiliti dall'organo amministrativo e senza	
	la possibilità di estrarre copie dei documenti o fare fotoco-	
	pie.	
	Articolo 9	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 10	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti di ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che per qualsiasi motivo cessi il distinto rapporto di la-	
	voro - subordinato, autonomo o di qualsiasi altra natura	
	-instaurato con la cooperativa.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta, anche a mani, alla Società.	
	Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di	
	amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di amministrazione anche con riguardo	
	ai rapporti mutualistici potrà far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Articolo 11	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti di qualsiasi categoria di socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	

	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al so-	
	cio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di ammini-	
	strazione con termine di almeno 30 giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 e successive	
	eventuali modificazioni;	
	g) che venga a cessare per qualsiasi ragione o causa il rap-	
	porto di lavoro con la cooperativa nel caso in cui tale rap-	
	porto sia l'unico a concretizzare lo scambio mutualistico con	
	la cooperativa;	

	h) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci, anche	
	volontari.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione avanti il Tribunale competente, nel termine di 30	
	(trenta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione.	
	Articolo 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno e/o a mano.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di ammini-	
	strazione, il recesso e la esclusione del socio comportano la	
	risoluzione del rapporto lavorativo.	
	Articolo 13	
	(Liquidazione e rimborso della quota)	
	Le modalità di liquidazione della quota saranno regolate dal-	
	l'art. 2535 del codice civile.	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma di legge e del presente statuto, la cui liqui-	

	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società, e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Articolo 14	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi e legatari, questi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	

	Articolo 15	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-	
	lità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	Ai soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d), e), f), h) potrà essere richiesto il risarcimento	
	dei danni.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da risarcimento danni e da prestazioni mutua-	
	listiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243	
	del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 16	
	(Soci sovventori)	
	Qualora vengono costituiti dalla Cooperativa, con delibera-	
	zione dell'Assemblea ordinaria i fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione od il potenziamento azienda-	
	le (sia che tale potenziamento riguardi beni materiali che	
	immateriali), di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di age-	
	volare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazio-	
	ne dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia	
	persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti	
	dalle leggi vigenti.	
	Articolo 17	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da una	
	quota nominativa trasferibile minima del valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti.	
	Articolo 18	

	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di	
	amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancaanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo Amministrativo il proposto acquirente e il Consiglio	
	di amministrazione deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione.	
	Articolo 19	
	(Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	peratori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza del voto sarà ridotta in capo ai soci sovventori, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge	
	e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale	
	attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione	
	del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime gra-	
	veranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-	

ni dell'emissione dei titoli.	
Articolo 20	
(Recesso dei soci sovventori)	
Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	
Articolo 21	
(Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori; il valore della la quota detenuta da ciascun socio ciascuna di euro 50,00 non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge.	
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	

	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Articolo 22	
	(Esercizio sociale)	
	L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Articolo 23	
	(Bilancio)	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redige il bilancio, osservati gli artt. 2513, 2545 e 2545 se-	
	xies, C.C..	
	Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di	
	un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 2364, secondo comma, C.C..	
	Articolo 24	

	(Ripartizione degli utili e contribuzione ai fondi mutualistici)	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	E' vietata la distribuzione di utili in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato.	
	E' altresì vietato remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi.	
	La quota di utili che non è impiegata ai sensi dei commi pre-	
	cedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle	
	quote, ai sensi del precedente art.12, è assegnata alle ri-	
	serve indivisibili.	
	Articolo 25	
	(Ristorni)	
	L'assemblea su proposta dell'organo amministrativo potrà de-	
	liberare la ripartizione di ristorni in proporzione alla	

	quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	L'assemblea può anche deliberare che la ripartizione abbia	
	luogo mediante aumento proporzionale delle quote dei soci.	
	Il ristorno è determinato destinando a tal fine una quota,	
	proporzionale al risultato economico dell'attività svolta con	
	i soci, dell'utile che residua dopo l'accantonamento della	
	riserva legale e della somma da corrispondere ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Qualora vi siano diverse gestioni mutualistiche, la quantifi-	
	cazione dei ristorni avrà luogo separatamente.	
	Articolo 26	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazio-	
	ne con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative	
	al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	

socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
sere motivato.	
Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento	
della comunicazione può proporre opposizione avanti il Tribu-	
nale competente.	
TITOLO VI	
ORGANI SOCIALI	
Articolo 27	
(Organi)	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di amministrazione;	
c) il Collegio dei sindaci o il Sindaco unico.	
Articolo 28	
(Assemblea)	
L'Assemblea	
1) approva il bilancio e destina gli utili;	
2) delibera in merito agli eventuali ristorni da attribuire	
ai soci;	
3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo, può al-	
tresì nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consi-	
glio di Amministrazione;	
4) procede altresì alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
Presidente del Collegio Sindacale;	

	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci, e può delegare il Consiglio di	
	Amministrazione la determinazione dei compensi dovuti al Pre-	
	sidente e dagli amministratori investiti di particolari cari-	
	che. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per	
	la remunerazione di tutti gli amministratori;	
	6) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti di capitale;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	integrativi ai sensi dell'art. 3, comma 2, Legge 3 aprile	
	2001 n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla citata legge eventuali piani di avviamento allo scopo	
	di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa,	
	nonché, all'occorrenza, su piani di crisi aziendale o di par-	
	ti di attività di questa, con le relative forme di apporto,	
	anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della	
	soluzione della crisi, nonché, in presenza delle modalità	
	previste dalla legge, il programma di mobilità.	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di ammini-	
	strazione almeno una volta l'anno nei tempi indicati dal-	

	l'art.23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta al	
	Consiglio di amministrazione.	
	In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per trattare gli argomenti di competenza	
	di essa a norma di legge e del presente statuto.	
	Articolo 28	
	(Modalità di Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è	
	convocata dall'Organo amministrativo (dal Presidente ovvero	
	dal Vice Presidente) nel comune ove ha sede la società ovvero	
	in qualsiasi altro luogo, in Italia o all'estero purché nei	
	limiti della Comunità europea.	
	L'Assemblea è convocata mediante avviso trasmesso con lettera	
	attraverso il servizio postale o anche a mano, e/o a mezzo	
	telefax, posta elettronica o altri similari mezzi, inviato	
	almeno 8 giorni prima dell'Assemblea al domicilio risultante	
	nel libro soci o allo specifico recapito che sia stato e-	

	spressamente comunicato alla società dal socio, e/o con avvi-	
	so affisso, almeno 8 giorni prima dell'adunanza dell'Assem-	
	blea, nella bacheca presente nella sede sociale e nelle even-	
	tuali sedi operative, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da	
	trattare.	
	L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno	
	con gli argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e	
	l'ora dell'adunanza e potrà indicare la data della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministrato-	
	ri e i Sindaci nominati sono presenti o informati e nessuno	
	si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 29	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 30

(Votazioni e voto)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o diverso dalla persona fisica partecipa all'Assemblea con un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica il precedente art. 6.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

Articolo 31

(Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore.

	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di n. 2	
	soci.	
	Il socio imprenditore può farsi rappresentare nell'assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli	
	affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Articolo 32	
	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione, o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presi-	
	dente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina del Segre-	
	tario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo ove il verbale sia re-	
	datto da un notaio.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea	
	ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto per iscritto	
	senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecu-	

	zione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve es-	
	sere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal nota-	
	io.	
	Articolo 33	
	(Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione	
	composto da quattro membri.	
	I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra	
	i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	I componenti del Consiglio di amministrazione durano in cari-	
	ca per tre esercizi e sono rieleggibili.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza resti costi-	
	tuita da amministratori nominati dall'Assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nomi-	
	nati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti	
	in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione	
	degli amministratori mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza di	
	tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve	

	essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione, ove non	
	via abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Pre-	
	sidente ed il Vice Presidente.	
	Articolo 34	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano	
	informati almeno 5 giorni prima della riunione e, nei casi	
	urgenti, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni normalmente sono palesi.	
	Sono invece segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioran-	
	za dei consiglieri presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno	

svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 35

(Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di amministrazione definisce le politiche e gli indirizzi aziendali ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale potendo deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale (compresa pertanto la prestazione di fidejussioni, di garanzie reali, anche a favore di terzi) e che il presente statuto o la legge non riservino all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma del codice civile;
- b) l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti indicati dall'art. 2529 del codice civile;

	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappre-	
	sentanza della società;	
	d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni norma-	
	tive.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi ai membri del Consi-	
	glio di Amministrazione spetta all'assemblea determinare i	
	gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove delegato dall'Assemblea,	
	determina la remunerazione del Presidente e degli amministra-	
	tori investiti di particolari cariche, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, ove nominato.	
	Articolo 36	
	(Organi delegati)	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	

	Possono essere altresì nominati Direttori Generali e Procura-	
	tori Generali, determinandone i poteri.	
	Articolo 37	
	(Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione perciò è auto-	
	rizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze.	
	Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, se nomi-	
	nato o da un consigliere designato dal Consiglio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI DI CONTROLLO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 38	
	(Collegio sindacale)	
	Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri	

	effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri sup-	
	plenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica	
	per tre esercizi.	
	Il compenso del collegio sindacale, salvo che non sia diver-	
	samente disposto dall'assemblea all'atto della nomina, e' de-	
	terminato sulla base delle tariffe professionali.	
	Il funzionamento del collegio sindacale, i suoi compiti e i	
	suoi doveri sono disciplinati dagli artt. 2403 e seguenti,	
	C.C..	
	Articolo 39	
	Il collegio sindacale è nominato dai soci quando essi lo ri-	
	tengono opportuno o, comunque, quando è obbligatorio per leg-	
	ge.	
	Articolo 40	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 41	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	

	della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 42	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per	
	le Assemblee straordinarie.	
	Articolo 43	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devo-	
	luzione)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	

	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Richiesto, ho ricevuto questo atto da me redatto e letto alle	
	comparenti le quali, a mia interpellanza, dichiaratolo con-	
	forme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me	
	notaio alle ore quindici e minuti quindici.	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da	
	me completato a mano su dodici fogli per le prime quarantotto	
	pagine intere.	
	Firmato Cafiero Laura	
	" Nora Alexandra Sanchez Riofrio	
	" Militezegga Zereiohannes Ghebremicael	
	" Eugenia Mercedes Colmenares Hernandez	
	" Fabrizio Fortini notaioCopia su supporto informatico	
	conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai	

47 di 47